

**SCHEMA CONTENENTE LE CLAUSOLE ESSENZIALI DEL
CONTRATTO DI CESSIONE**

(allegato all'avviso di asta pubblica)

fatte salve le diverse formulazioni che il notaio rogante dovesse ritenere più adeguate
anche in relazione all'eventuale esercizio del diritto di prelazione

PUNTO 1

(Consenso e oggetto del trasferimento)

1. La "Provincia", come sopra rappresentata, cede e vende alla Parte acquirente, che accetta ed acquista, la piena ed intera proprietà di n. 890.994 azioni indivisibili di proprietà della Provincia di Verona, prive di valore nominale, rappresentative dell'1,408% (valore arrotondato) del totale delle n. 63.264.569 azioni costituenti il capitale sociale della società Veronafiore S.p.A. con sede in Verona, Viale del Lavoro, n.8 codice fiscale e partita iva 00233750231, iscritta al registro imprese della Camera di Commercio di Verona con il n. REA VR - 74722,

PUNTO 2

(Corrispettivo del trasferimento)

1. Le parti contraenti dichiarano che il corrispettivo delle n. 890.994 azioni oggetto di trasferimento con il presente contratto è di complessivi euro....., come indicato nell'offerta economica presentata in sede di asta pubblica in dataprot. n.....

La Parte venditrice dichiara di avere ricevuto in data odierna detto corrispettivo dalla parte acquirente (che vi ha provveduto mediante bonifico bancario) e ne rilascia quietanza a saldo.

Le parti contraenti dichiarano e riconoscono che il corrispettivo, definito all'esito della procedura di asta pubblica sopraindicata, è stabilito in misura fissa ed invariabile.

PUNTO 3

(Garanzie della Parte venditrice e rapporti economici)

La parte venditrice garantisce alla parte acquirente:

- la piena proprietà e la legittima disponibilità delle azioni cedute che sono libere da pegni, sequestri, pignoramenti, usufrutto, vincoli di qualsiasi sorta e diritti di terzi in genere;
- di essere titolare di ogni diritto, facoltà o potere di vendere, cedere, trasferire e consegnare le azioni in conformità ai termini e alle condizioni contenuti nel presente contratto;
- che, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto sociale, sono state regolarmente esperite:
 - a) la procedura per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dei restanti Soci che non si sono avvalsi (o si sono avvalsi in misura parziale), nei termini statutari, della facoltà di acquisto delle medesime azioni oggetto del presente contratto;
 - b) la procedura riferita al gradimento espresso dall'Assemblea dei soci di Veroanfiere S.p.A., che si è espressa positivamente in relazione alla cessione delle azioni oggetto del presente contratto a favore della parte acquirente.

Le parti contraenti reciprocamente garantiscono:

- che tutti gli atti e gli adempimenti necessari da parte o per conto di ciascun contraente per consentire la sottoscrizione del contratto e per adempiere regolarmente a tutte le obbligazioni dallo stesso discendenti sono stati validamente compiuti;
- che nessuna istanza, consenso, licenza, autorizzazione, approvazione, esenzione da parte di alcuna pubblica autorità, nazionale o locale, è richiesta a ciascun contraente in relazione alla stipulazione e all'esecuzione

del presente contratto; (CLAUSOLA DA INSERIRE SE L'ACQUIRENTE NON RIENTRA NELLE CONDIZIONI DI LEGGE CHE GLI IMPONGONO DI ACQUISIRE AUTORIZZAZIONI DA PARTE DELLE AUTORITA' COMPETENTI).

- la stipula del presente contratto e l'esecuzione delle obbligazioni in esso previste non risultano in contrasto con nessuna disposizione di legge e/o di regolamento applicabile a ciascun contraente e/o di contratti o patti che vincolano ciascun contraente, né costituiscono violazione di provvedimenti normativi, regolamentari o giudiziari applicabili a ciascun contraente.

Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che la Parte venditrice:

- (i) non fornisce alcuna garanzia, e ne è espressamente esentata dalla Parte acquirente, in merito alla insussistenza di eventuali passività, perdite, debiti, oneri o rischi riferibili a Veronafiore anche conseguenti alla non corretta applicazione di principi contabili dipendenti da ogni e qualsiasi circostanza, fatto, atto violazione e omissione verificatisi o compiuti durante il periodo antecedente il trasferimento delle azioni;
- (ii) non fornisce alcuna garanzia e ne è espressamente esentata dalla parte acquirente in merito ad eventuali sopravvenienze passive e/o minusvalenze anche inerenti atti, fatti o valutazioni (e/o alla non corretta applicazione di principi contabili) precedenti alla sottoscrizione del presente contratto;
- (iii) non fornisce alcuna garanzia e ne è espressamente esentata dalla Parte acquirente in merito alla avvenuta presentazione da parte della Società nei termini temporali prescritti di tutte le dichiarazioni fiscali previste dalla normativa vigente nonché in merito alla corretta predisposizione delle medesime dichiarazioni fiscali;
- (vi) non fornisce alcuna garanzia e ne è espressamente esentata dalla Parte

acquirente, in merito al regolare ed integrale pagamento da parte della società di tutte le imposte e/o tasse dovute e al regolare versamento dei contributi previdenziali obbligatori, ovvero al regolare ed integrale accantonamento da parte della società di tutte le imposte e/o tasse e/o contributi previdenziali che dovranno essere pagati;

(vii) non fornisce alcuna garanzia e ne è espressamente esentata dalla Parte acquirente, in merito alla insussistenza di fatti o eventi che potrebbero determinare la sottoposizione della Società a liquidazione, insolvenza o fallimento o ad altre procedure concorsuali.

(viii) non fornisce alcuna garanzia e ne è espressamente esentata dalla Parte acquirente in merito alla insussistenza di fatti o eventi che potrebbero determinare, anche a seguito della cessione della partecipazione, azioni e/o interventi di qualsivoglia autorità pubblica amministrativa e/o giudiziaria con riferimento alla Società.

La Parte venditrice dichiara di essere pienamente tacitata e soddisfatta di ogni suo diritto e pretesa in ordine all'attività svolta da Veronafiore S.p.A. e dà atto di null'altro avere a pretendere dalla Parte acquirente stessa né dalla società.

PUNTO 4

(Decorrenza degli effetti)

Le Parti riconoscono che gli effetti del trasferimento delle azioni decorrono:

- nei confronti della società e dei terzi, ai sensi dell'articolo 2470 C.C., dal momento del deposito del presente atto nel Registro delle Imprese;
- nei loro rapporti, a far tempo dalla data odierna.

PUNTO 5

(Spese e dichiarazioni finali)

Le spese del Contratto e tutti gli oneri fiscali conseguenti, diretti ed indiretti, sono a carico della parte acquirente.

Le parti contraenti dichiarano che il trasferimento non è rilevante ai fini della legge 10 ottobre 1990 n. 287. (CLAUSOLA DA NON INSERIRE QUALORA L'ACQUIRENTE NECESSITI DI ACQUISIRE LE AUTORIZZAZIONI DALL'AUTORITA' COMPETENTE).

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 le Parti contraenti prendono atto che il sottoscritto Notaio è titolare del trattamento dei dati personali contenuti nel contratto e nella documentazione preparatoria; esse acconsentono al trattamento dei dati stessi anche qualora si tratti di dati sensibili da parte del titolare del trattamento e dei suoi incaricati, mediante strumenti, compresi quelli informatici, idonei alla loro gestione e archiviazione, al fine del compimento degli adempimenti dovuti in esecuzione dell'atto stesso. Le parti contraenti autorizzano il trattamento dei dati sopraindicati da parte di soggetti terzi, incaricati dal titolare del trattamento, che siano preposti alla tenuta e alla gestione delle banche dati contenenti il registro delle Imprese e ogni altro Pubblico Registro, o che comunque siano preposti a qualsiasi Ufficio ove debbano svolgersi adempimenti dipendenti dal presente contratto.

